

**Deliberazione n. 167/2021/PRSE**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati\*:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| dott. Marco Pieroni              | presidente             |
| dott. Massimo Romano             | consigliere            |
| dott. Tiziano Tessaro            | consigliere (relatore) |
| dott.ssa Gerarda Maria Pantalone | consigliere            |
| dott. Marco Scognamiglio         | referendario           |
| dott.ssa Khelena Nikifarava      | referendario           |
| dott.ssa Elisa Borelli           | referendario           |
| dott.ssa Ilaria Pais Greco       | referendario           |

\* riuniti mediante collegamento telematico

**Adunanza dell'8 settembre 2021**

**Comune di Riolunato (MO)**

**Rendiconti 2018 e 2019**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71\_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

CONSIDERATO che con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive,

funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre *"quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo"*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *"congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

ESAMINATE, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Riolunato (MO)**;

VISTA la nota prot. n. 7327 in data 12 luglio 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma del Sindaco, dell'Organo di revisione e del Responsabile del settore contabile-tributario con nota del 21 luglio 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 94 del 7 settembre 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio dell'8 settembre 2021;

UDITO il relatore, consigliere Tiziano Tessaro;

### **FATTO**

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Riolunato, ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Riolunato.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

|                                 | Rendiconto 2018     | Rendiconto 2019     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Equilibrio di parte corrente    | € 105.443,91        | € 84.706,27         |
| Equilibrio di parte capitale    | € 439.444,79        | € 211.765,01        |
| Saldo delle partite finanziarie | € 0,00              | € 0,00              |
| <b>Equilibrio finale</b>        | <b>€ 544.888,70</b> | <b>€ 296.471,28</b> |

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011.

Per gli esercizi 2018 e 2019, la gestione di competenza a rendiconto esprime complessivamente una situazione di equilibrio.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019. Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

### **RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE**

|  | Rendiconto 2018       | Rendiconto 2019     |
|--|-----------------------|---------------------|
| Fondo cassa                              | € 310.627,84          | € 139.326,80        |
| Residui attivi                           | € 1.468.201,81        | € 1.741.910,32      |
| Residui passivi                          | € 756.535,98          | € 932.208,51        |
| FPV per spese correnti                   | € 0,00                | € 45.630,25         |
| FPV per spese in conto capitale          | € 0,00                | € 73.780,55         |
| <b>Risultato di amministrazione</b>      | <b>€ 1.022.293,67</b> | <b>€ 829.617,81</b> |
| Totale accantonamenti                    | € 241.010,84          | € 288.462,69        |
| di cui: FCDE                             | € 225.620,00          | € 280.028,00        |
| Totale parte vincolata                   | € 741.360,37          | € 463.661,89        |
| Totale parte destinata agli investimenti | € 9.826,03            | € 49.321,98         |
| <b>Totale parte disponibile</b>          | <b>€ 30.096,43</b>    | <b>€ 28.171,25</b>  |

Si osserva che, per entrambe le annualità, risultano accantonamenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco e per il FCDE calcolato con il criterio ordinario. A rendiconto 2018 risulta un accantonamento pari a € 6.750,00 come fondo perdite società partecipate e a rendiconto 2019 risulta un accantonamento per il fondo contenzioso pari a € 3.000,00.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

|  | Rendiconto 2018<br>Accertamenti (a) | Rendiconto 2018<br>Riscossioni (b) | % (b/a) | Rendiconto 2019<br>Accertamenti (c) | Rendiconto 2019<br>Riscossioni (d) | % (d/c) |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Tit.1 residui<br>(iniziali +<br>riaccertati) | € 338.049,61                        | € 207.013,14                       | 61,24%  | € 309.911,77                        | € 97.323,29                        | 31,40%  |
| Tit.1<br>competenza                          | € 853.481,00                        | € 681.308,87                       | 79,83%  | € 793.898,95                        | € 691.787,81                       | 87,14%  |
| Tit.3 residui<br>(iniziali +<br>riaccertati) | € 257.598,06                        | € 149.835,43                       | 58,17%  | € 320.731,60                        | € 197.788,70                       | 61,68%  |
| Tit.3<br>competenza                          | € 527.869,09                        | € 294.746,00                       | 55,84%  | € 568.385,92                        | € 348.502,58                       | 61,31%  |

Dal questionario sul rendiconto 2018 risultano incassi per € 15.220,00 a fronte di accertamenti pari a € 84.541,51 per attività di contrasto all'evasione tributaria (per recupero evasione IMU/RASI e TARSU/TIA/TARES/TAR) con accantonamento a FCDE in competenza per € 65.979,00 e a rendiconto per € 131.927,25. Dal questionario sul rendiconto 2019, invece, risultano accertamenti paria a € 45.109,43 incassi per € 20.353,45 e accantonamento a FCDE in competenza per € 12.800,96 e a rendiconto per € 155.638,00.

#### **SITUAZIONE DI CASSA**

|                            | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Fondo cassa finale         | € 310.627,84    | € 139.326,80    |
| Anticipazione di tesoreria | ---             | ---             |
| Tempestività dei pagamenti | - 8,24 giorni   | - 14,26 giorni  |

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'ente e quelle del tesoriere e l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2018 e 2019.

In relazione alla cassa vincolata, i questionari sui rendiconti 2018 e 2019 evidenziano mancanza di movimentazione e un valore al 31 dicembre pari a zero, ma nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 risulta una cassa vincolata al 31 dicembre 2019 pari a € 11.183,89.

#### **INDEBITAMENTO**

|                                | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Debito complessivo a fine anno | € 1.352.791,35  | € 1.401.269,16  |

Il Comune nel 2018 e 2019 ha acceso nuovi prestiti e non ha concesso garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati e non ha in essere garanzie o altre operazioni di finanziamento a favore di propri organismi partecipati.

L'ente dichiara, inoltre, di non avere strumenti di finanza derivata.

**2.1.** Dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019 risulta inoltre quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;

- i rendiconti 2018 e 2019 sono stati approvati nei termini di legge;

- gli schemi di bilancio 2018 e 2019 approvati dal Consiglio comunale risultano trasmessi a BDAP nei termini di legge;

- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019, ma non risulta alcun fondo a rendiconto 2018 e a rendiconto 2019 risulta un FPV pari a € 119.410,80 con spese impegnate a rendiconto 2019, coperte dal FPV, imputate interamente ad un solo esercizio.

- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;

- a rendiconto 2018, in relazione ai parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, non risultano rispettati il parametro P6 - indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% e il parametro P7 - [indicatore 13.2 (debiti in corso di riconoscimento) più (indicatore 13.3 (debiti riconosciuti e in corso di finanziamento))] maggiore dello 0,60%. Nell'esercizio 2019 risultano invece rispettati tutti i parametri di deficitarietà;

- dai questionari sul debiti fuori bilancio risulta che nel 2018 il Comune ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 22.822,63 per acquisizione di beni e servizi, finanziati con disponibilità di bilancio di parte corrente e al termine dell'esercizio l'ente aveva debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per € 20.900,00 sempre per acquisizione di beni e servizi; nel 2019 l'ente ha riconosciuto questi debiti finanziandoli per € 5.357,00 con disponibilità di bilancio di parte corrente e per € 15.543,00 con disponibilità di bilancio di parte investimenti e al 31 dicembre 2019 non risultavano debiti fuori bilancio da riconoscere;

- dalle relazioni dell'Organo di revisione emerge che la spesa per il

personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

- l'ente ha adottato la contabilità economico-patrimoniale, pur nella permanenza del regime di proroga nel 2018 e in via facoltativa nel 2019;

- dal questionario sul rendiconto 2018 e 2019 l'ente dichiara che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate, ma l'ente ha una popolazione pari a 712 abitanti al 31 dicembre 2017;

- dal confronto tra quanto indicato nei questionari sui rendiconti 2018 e 2019 e nelle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti in questione, emergono esposizioni difformi in merito ai prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati, per quanto riguarda la doppia asseverazione degli organi di revisione e la riconciliazione dei crediti e debiti reciproci.

**2.2.** Si rammenta infine che il Comune di Riolunato (MO) era stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto 2017 (deliberazione n. 14/2020/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato le seguenti criticità: ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione e mancanza della doppia asseverazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

**2.3.** In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 7327 del 12 luglio 2021, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- corretta valorizzazione della cassa vincolata;
- corretta quantificazione del fondo rischi;
- sfioramento di due parametri di deficitarietà strutturale a rendiconto 2018 e riconoscimento di debiti fuori bilancio;

- misure organizzative attuate dall'ente per assicurare un miglioramento della propria capacità di riscossione, anche in relazione alla consistente quota di residui attivi;

- corretta adozione dei cronoprogrammi di spesa e corretta gestione del FPV in base alle disposizioni normative vigenti e ai principi contabili dell'armonizzazione;

- riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati;



- riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione e l'ASP;
- controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

**2.4.** In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con note prot. C.d.c. n. 7541, n. 7542, n. 7543, n. 7544, n. 7546, n. 7548, n. 7549, n. 7550, n. 7551 e n. 7552 del 21 luglio 2021 ha fornito i seguenti chiarimenti.

**2.4.1.** In merito alla cassa vincolata, l'ente ha comunicato che l'incongruenza tra il dato presente nel questionario sul rendiconto 2019, rispetto al dato indicato nella relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2019, è motivata dal fatto che l'Ente ha correttamente calcolato l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2019 in € 11.183,89 non supportato dalle scritture contabili dell'Ente, per cui dai dati del rendiconto del tesoriere non risultano somme vincolate. Il Comune ha pertanto ritenuto di compilare il questionario al rendiconto 2019 indicando l'importo pari a zero per uniformarlo ai dati del tesoriere (come indicato nella nota del questionario "*Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria*"). L'ente ha infine precisato che dal 2020 la consistenza della cassa vincolata viene quantificata correttamente attraverso le scritture contabili dell'Ente.

**2.4.2.** In merito alla quantificazione del fondo rischi, il Comune ha precisato di non aver costituito nel 2018 il fondo rischi, in quanto non erano presenti contenziosi in corso, né vi erano presupposti che ne facessero prevedere l'insorgenza. L'ente ha comunicato che allo stato attuale è presente un unico contenzioso in fase di definizione a favore dell'Ente, per il quale sono state stanziare nel bilancio 2021/2023 le relative risorse per probabili passività.

**2.4.3.** In merito ai debiti fuori bilancio che hanno determinato lo sforamento dei parametri di deficitarietà P6 e P7 a rendiconto 2018, l'ente ha comunicato che con deliberazione di Consiglio comunale n. 15/2018 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio per € 22.822,63 per l'acquisizione del servizio di spalata neve nel periodo 2 febbraio – 21 marzo 2019 a seguito delle eccezionali nevicate. L'ente ha trasmesso copia della deliberazione in questione con la relazione istruttoria del Responsabile del settore tecnico ed il parere dell'Organo di revisione ed ha precisato che il debito è stato interamente coperto con il contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna per l'emergenza neve.

In relazione ai debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al termine dell'esercizio 2018 per € 20.900, il Comune ha precisato che in data 31 dicembre 2018 è pervenuta una fattura di tale importo relativamente a lavori affidati ed eseguiti nel periodo 2012 e 2013 nei limiti dell'accertata necessità per la sostituzione di fognature in Via Vallona. L'ente ha trasmesso copia della deliberazione di Consiglio comunale n. 19/2019 di riconoscimento di tale debito fuori bilancio, unitamente alla relazione istruttoria del Responsabile del settore tecnico e del parere dell'Organo di revisione, precisando che è stato interamente coperto con proventi da abusi edilizi ed interessi di mora nell'esercizio 2019.

**2.4.4.** In merito alla capacità di riscossione, l'ente ha comunicato che per le entrate tributarie emette entro i termini di legge gli avvisi di accertamento e liquidazione relativi all'evasione tributaria che, in caso di mancato pagamento entro i termini, vengono affidati per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il Comune ha però precisato che i risultati della riscossione si sono rivelati insufficienti, in quanto esistono situazioni relative a società in difficoltà con gli immobili oggetto di vendite giudiziarie e rinunce all'eredità che non consentono la riscossione delle somme.

In relazione agli incassi delle entrate extratributarie e dei servizi a domanda individuale il Comune ha precisato di aver emesso i solleciti di pagamento per le entrate non riscosse e, in caso di mancato riscontro, ha provveduto all'iscrizione a ruolo presso il Concessionario Agenzia Entrate - Riscossione.

L'ente ha confermato come sia sempre più presente la problematica relativa alla capacità di riscossione degli enti locali ed è consapevole del fatto che un insufficiente livello di riscossione può portare a squilibri ed è per questo che con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 15 giugno 2021 ha disposto di implementare le modalità di riscossione coattiva prevedendo la possibilità di affidarne la riscossione ad altri soggetti concessionari nell'ottica di una maggiore efficacia ed efficienza del servizio.

**2.4.5.** In merito al cronoprogramma degli investimenti l'ente ha precisato che il Responsabile tecnico non ha segnalato la presenza di opere non terminate al 31 dicembre 2018 per cui non sono state reimputate somme al 2019 ed anni seguenti e non è stato generato il FPV di parte capitale. Per il 2019 invece, per alcuni interventi non terminati al 31 dicembre è stato comunicato al servizio

finanziario di effettuare la reimputazione soltanto al 2020, in quanto si è ritenuto che le opere si concludessero in quell'annualità.

Riguardo alla parte corrente per spese di personale, il Comune ha comunicato che, nonostante il contratto collettivo decentrato integrativo fosse stato firmato entro il 31 dicembre 2018, le somme relative al trattamento accessorio del personale sono erroneamente confluite in avanzo vincolato e pertanto non è stato gestito correttamente il FPV di parte corrente in base alle normative vigenti. L'ente ha comunque chiarito che nel corso del 2019 ha provveduto ad applicare al bilancio l'avanzo così generato per il pagamento del trattamento accessorio al personale dipendente e nelle annualità successive, 2019 e 2020 è stato creato correttamente anche il FPV di parte corrente.

**2.4.6.** In merito alla riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, l'ente ha fornito chiarimenti come di seguito riportato, trasmettendo anche delle note allegate ai rendiconti 2018 e 2019.

- AMO SPA (quota di partecipazione 0,0039%), LEPIDA SPA (quota di partecipazione 0,0016%) e SETA SPA (quota di partecipazione 0,001%): per queste società, per entrambe le annualità, all'ente è pervenuta la dichiarazione comprensiva della relazione della società di revisione e i crediti e debiti del Comune coincidono con quelli risultanti dalle contabilità aziendali delle società;

- CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE (quota di partecipazione 1,23%): per l'anno 2018 l'ente ha ricevuto una mail dal commercialista del Consorzio, mentre per l'anno 2019 il Consorzio ha trasmesso una dichiarazione del Presidente con la quale attesta i debiti e crediti nei confronti dell'ente al 31 dicembre 2019, che concordano con quelli del Comune;

- CONSORZIO DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE "VALLI DEL CIMONE" IN LIQUIDAZIONE (quota di partecipazione 0,82%): l'ente ha precisato che nella nota informativa allegata al rendiconto 2018 redatta dal Comune e asseverata dall'Organo di revisione vengono evidenziate alcune criticità relative alle somme a debito del Comune di Riolunato, supportate dalla corrispondenza del Sindaco. L'ente ha precisato di aver inviato una PEC in data 3 aprile 2019 al liquidatore sollecitando la trasmissione della certificazione, alla quale non è stato però dato riscontro. Per l'anno 2019 è pervenuta all'ente la dichiarazione avente ad oggetto "Crediti - debiti al 31/12/2019" del liquidatore del Consorzio e i dati concordano con quelli dell'ente.

Il Comune ha precisato di aver esercitato il diritto di recesso dal Consorzio in questione con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29 novembre 2019, con decorrenza 31 dicembre 2020 e con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 5 dicembre 2020 è stato approvato l'atto di transazione attraverso il quale è stata accettata la proposta del liquidatore di aderire al pagamento della somma di € 5.000,00 a saldo e stralcio delle quote straordinarie a carico dell'ente per gli anni 2017 e 2018 e della quota di contribuzione ordinaria 2020 nonché di ogni altra spesa legale, onorari, esborsi ed altre spese generali. L'ente ha inoltre precisato che la somma ha trovato copertura finanziaria con fondi di bilancio precedentemente stanziati e ha dato atto che alla data del 2 aprile 2020, data di redazione della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019, non erano pervenute le attestazioni che sono però state acquisite entro l'esercizio.

**2.4.7.** In merito ai rapporti creditori e debitori con l'Unione dei comuni e l'ASP, l'Ente ha comunicato di non avere partecipazioni dirette in ASP e ha precisato di aver provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni del Frignano. L'ente ha fornito il dettaglio dei crediti e debiti reciproci con l'Unione al 31 dicembre 2018 e 2019 ed ha infine comunicato i relativi debiti e crediti attuali.

Debiti attuali:

- gestione associata Servizio di Polizia Municipale € 19.996,97;
- gestione associata Servizi Sociali € 17.633,89;
- altre gestioni associate € 8.882,70.

Crediti attuali:

- gestioni associate servizi sociali € 4.236,46;
- contributo PAO (strade) € 42.561,48.

**2.4.8.** In merito al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, l'ente ha comunicato che il vice segretario Comunale ha provveduto ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni ad effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, ma non ha trasmesso gli stessi all'Organo di revisione per le conseguenti verifiche. Il Comune ha motivato il mancato invio per mera dimenticanza e per la situazione in cui si trovava l'ente, in quanto l'incarico di vice-segretario è stato attribuito ad un dipendente di altro ente assunto a tempo determinato per sole sei ore settimanali. L'ente ha infine comunicato che provvederà in tempi brevi all'inoltro della relazione agli organi previsti.

**2.5.** Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Riolunato (MO) all'esame del Collegio.

## **DIRITTO**

**1.** Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che

costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

**1.1.** L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

**1.2.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini

puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria



necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

**2.** La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019,

richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

**3.** All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Riolunato, selezionato in base ai criteri n. 2, si rilevano i seguenti profili di criticità.

### **3.1. Criticità relative alla composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 186 del Tuel.**

In primo luogo, dalla documentazione versata in atti, emergono dei profili che attengono all'esistenza di criticità che riguardano le singole poste che compongono il risultato di amministrazione ai sensi del citato art. 186 del Tuel, e la cui non corretta determinazione potrebbe essere fonte di potenziale squilibrio.

Nel prendere atto di quanto rappresentato dall'ente, nondimeno permangono criticità, di seguito illustrate, che si pongono in conflitto con la corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile nella loro declinazione funzionale al fondamentale rispetto dei canoni costituzionali anzidetti, e si inscrivono pertanto nel novero dei fattori di possibile perturbazione degli equilibri di bilancio (Corte cost., sent. n. 70/2012): ciò in riferimento alle singole componenti del risultato di amministrazione, ovverosia la gestione della

liquidità, delle partite attive e passive, e del fondo pluriennale vincolato.

### **3.1.1. Errata rappresentazione della cassa vincolata.**

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 47/2021/PRSE)

**3.1.1.1.** Con riferimento alla gestione della liquidità, i dati emersi in occasione delle acquisizioni istruttorie dimostrano il sensibile peggioramento del fondo di cassa nei due esercizi considerati (rendiconto 2018: € 310.627,84; rendiconto 2019: € 139.326,80), a cui si accompagna la performance in tema di tempestività dei pagamenti (2018: - 8,24 giorni; 2019:- 14,26 giorni).

Al dato di cui sopra non sono estranei ulteriori fattori di seguito esposti.

In primo luogo, l'incongruenza - emersa in occasione della verifica istruttoria e di cui si è dato conto nella premessa - tra il dato presente nel questionario sul rendiconto 2019 relativamente alla cassa vincolata, rispetto al dato indicato nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 è stata motivata dall'ente con la risposta istruttoria, che ha evidenziato un corretto calcolo della cassa vincolata al termine dell'esercizio 2019, non supportato dalle scritture contabile del Comune.

**3.1.1.2.** La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le "entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'art. 180, comma 3, del TUEL" restando conseguentemente escluse dall'obbligo sia le entrate di cui all'art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le "entrate con vincolo di destinazione generica".

In termini generali, la Sezione rammenta e sottolinea l'importanza, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia,

per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".

**3.1.1.3.** Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto, come in precedenza richiamato, di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

**3.1.1.4.** La Sezione, nel prendere atto che l'ente ha comunicato che dal 2020 la consistenza della cassa vincolata viene quantificata correttamente attraverso le scritture contabili dell'Ente, raccomanda una scrupolosa attenzione circa il rispetto dei principi contabili.

### **3.1.2. Efficacia dell'attività di riscossione dell'ente.**

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 108/2020/PRSP, n. 129/2020/PRSE, n. 54/2021/PRSE, n. 63/2021/PRSE e n. 109/2021/PRSE)

**3.1.2.1.** Sempre con riferimento al governo della liquidità, le risultanze istruttorie più sopra illustrate rivelano che l'ente mostra una scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie, come evidenziato dalla tabella riportata in premessa. Con la risposta istruttoria il Comune ha fornito chiarimenti in relazione alle azioni poste in essere per la riscossione delle entrate dei titoli 1 e 3, evidenziando "come sia sempre più presente la problematica relativa alla capacità di riscossione degli enti locali" e la Sezione prende atto che il Comune, dichiarandosi consapevole del fatto che un insufficiente livello di riscossione può portare a squilibri, ha adottato la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 15 giugno 2021 con la quale è stato disposto di implementare le modalità di

riscossione coattiva prevedendo la possibilità di affidarne la riscossione ad altri soggetti concessionari, nell'ottica di una maggiore efficacia ed efficienza del servizio.

**3.1.2.2.** La Sezione richiama, in via generale, l'esigenza di una particolare cura per le entrate in questione, la qual cosa ha un'intuibile incidenza anche sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente, mancando la quale diviene palese che il perseguimento di un obiettivo duraturo di sana gestione risulterebbe maggiormente difficoltoso e ovviamente sullo smaltimento dei residui attivi. Ed è pertanto raccomandabile l'esigenza di una maggiore cura nella riscossione delle entrate per garantire un equilibrio non circoscritto al momento genetico del bilancio, ma anche necessariamente in chiave dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013).

**3.1.2.3.** La Sezione rileva, inoltre, al riguardo, che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

**3.1.2.4.** La Sezione ritiene infine necessario rammentare che, in ossequio al principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve

quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Pertanto, si richiama l'attenzione del Comune ad assicurare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

### **3.1.3. Errata rappresentazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente.**

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 47/2021/PRSE)

**3.1.3.1.** I dati istruttori più sopra riportati evidenziano criticità anche con riferimento alla componente del risultato di amministrazione costituita dal fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente. In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori sul FPV e al cronoprogramma degli investimenti l'ente ha evidenziato che al termine dell'esercizio 2018 le somme relative al trattamento accessorio del personale sono erroneamente confluite nell'avanzo vincolato, anziché generare il FPV di parte corrente, essendo stato firmato il contratto collettivo decentrato integrativo entro il termine dell'esercizio e l'ente ha però dichiarato la corretta rappresentazione del FPV negli esercizi successivi.

**3.1.3.2.** In proposito, la Sezione, sottolinea che il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche territoriali che evidenzi con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest'ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile ed è pertanto necessaria un'attenta regolamentazione dell'attività amministrativa dell'Ente.

Va inoltre ricordato che lo scopo del fondo pluriennale vincolato - come risultante dal d.lgs. n. 118/2011 - è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale e pertanto il vincolo pluriennale è rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte costituzionale, sentenza n. 247 del 2017,

punto 9 del *Considerato diritto*). Come è noto, il Fondo Pluriennale Vincolato "serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego" (Corte costituzionale, sent. n. 6/2017). La logica del nuovo sistema, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, è quella infatti di dare evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione delle entrate e l'erogazione delle spese. Esso è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (allegato 4/1, punto 9.8, del d.lgs. n. 118 del 2011) (Corte cost., sent. n. 6/2017).

### **3.2. Criticità relative alla composizione del risultato d'amministrazione ai sensi dell'art. 187 del Tuel.**

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario conferma il delineato quadro istruttorio, in relazione alla circostanza che il risultato di amministrazione deve essere, innanzi tutto, «coerente con i profili giuridici inerenti alle partite creditorie e debitorie» e la distinzione in «fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e vincolati, non fa altro che conferire codificazione a principi enunciati da questa Corte [...] senza intaccare la natura "mista", finanziaria e giuridica, delle componenti del risultato di amministrazione» (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 3 del *Considerato diritto*).

La Sezione rileva come la nuova disciplina preveda una separata evidenza per le quote vincolate e accantonate (...): tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica (Corte costituzionale 274/2017): in termini generali ed astratti, una loro eventuale sottostima, ove disvelata, integrerebbe fenomeni di non sana gestione, contribuendo a un miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione (e in tal modo provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale (Corte cost. 4/2020) violando cioè l'equilibrio strutturale del bilancio).

Le criticità di seguito illustrate si pongono in conflitto con la corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile nella loro declinazione funzionale al fondamentale rispetto dei canoni costituzionali anzidetti (Corte cost., sent. n. 279/2016) in riferimento ai profili testé evidenziati.

### **3.2.1. Fondo rischi.**

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 23/2020/PRSE e n. 109/2021/PRSE)

**3.2.1.1.** Dalle risultanze istruttorie emerge che l'ente non ha operato nel 2018 un fondamentale accantonamento, costituito dal fondo rischi, in quanto ha rappresentato che non erano presenti contenziosi in corso né vi erano presupposti che ne facessero prevedere l'insorgenza. Il Comune ha inoltre precisato che allo stato attuale è presente un unico contenzioso in fase di definizione a favore dell'Ente, per il quale sono state stanziato nel bilancio 2021/2023 le relative risorse per probabili passività.

**3.2.1.2.** La Sezione prende atto delle affermazioni contenute nella risposta istruttoria e rimarca come desti perplessità che nella relazione dell'Organo di revisione ai rendiconti, nulla venga attestato in merito al processo di costante ricognizione o aggiornamento di contenzioso in essere o potenziale e delle verifiche fatte sulla congruità di tali accantonamenti a fondi, per i quali invece deve essere posta particolare attenzione.

In proposito, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di sottolineare che "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".

La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per "fondo rischi e spese", ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.2, è determinata, tra l'altro, da «accantonamenti per le passività potenziali».



La lettura di detti principi conferma quindi sia gli obblighi dell'ente, il quale è tenuto a una attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell'organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR.

Ciò in quanto, la finalità è quella di non fare trovare l'ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è altresì quella di preservare gli equilibri di bilancio e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

**3.2.1.3.** In conclusione, si ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità.

In proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

**3.2.2. Mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale P6 (debiti riconosciuti e finanziati) e P7 (debiti in corso di riconoscimento e debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) di cui al D.M. 28/12/2018.**

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. n.12/2020/PRSE e n. 76/2021/PRSE)

**3.2.2.1.** L'Ente, nell'esercizio 2018, come da allegato al rendiconto, ha certificato lo sfioramento di due parametri obiettivo per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario e precisamente il parametro P6 "debiti riconosciuti e finanziati" maggiore dell'1 per cento e il parametro P7 "debiti in corso di riconoscimento" più "debiti riconosciuti e in corso di finanziamento" maggiore dello 0,60%.

L'indicatore P6 in questione, da calcolare come valore percentuale, prende a riferimento i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati, che vengono rapportati al totale degli impegni del titolo 1 e titolo 2, mentre l'indicatore P7, sempre da calcolare come valore percentuale, prende a riferimento l'importo dei debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento più l'importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento da rapportare al totale accertamento delle entrate dei titoli 1, 2 e 3.

**3.2.2.2.** Lo sfioramento dei richiamati indicatori è dovuto, come da deliberazioni di Consiglio Comunale riportate in premessa, al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e) Tuel per acquisizione di beni e servizi.

La Sezione rammenta che la presenza di debiti fuori bilancio, contratti per l'acquisizione di beni e servizi, riconosciuti ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), Tuel, è indice di possibile difficoltà della struttura di governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel stesso.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di due parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi e potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e, più in generale, ai fini di una sana gestione finanziaria.

La procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, prevista dall'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000 costituisce una forma di sanatoria ex post ad opera del Consiglio comunale, posto che quest'ultimo

organo, a cui spetta ogni decisione finale in materia di bilancio all'interno dell'ente locale, può, pure in presenza di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi posti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, riconoscere l'obbligazione (ed il discendente debito) contratta in maniera contabilmente illegittima, nei limiti, tuttavia, "degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". La lettera della norma evidenzia come, a fronte dell'assunzione di un'obbligazione senza il rispetto delle procedure contabili previste dall'art. 191 che, civilisticamente, in virtù della specifica norma posta dal comma 3, sarebbe imputabile al solo funzionario ordinante la prestazione (con le conseguenti responsabilità verso il fornitore, anche in termini di legittimazione passiva processuale), il Consiglio comunale può riportare all'interno del bilancio dell'ente la ridetta obbligazione. Tuttavia, tale decisione, risolvendosi nel sostanziale accollo di un debito altrui (del funzionario procedente che non ha osservato le regole contabili), necessita di specifica motivazione, non solo in aderenza alle regole generali proprie dei provvedimenti amministrativi (art. 3 della legge n. 241 del 1990), ma in forza dello specifico tenore letterale della lett. e) dell'art. 194 del TUEL, che espressamente richiede di dimostrare che la prestazione ha prodotto un arricchimento dell'ente locale, nell'ambito delle funzioni e dei servizi di propria competenza. Tale decisione, oltre a dover essere puntualmente motivata, sulla base dei presupposti di fatto del caso concreto, può condurre, altresì, ad un riconoscimento solo parziale del credito vantato dal fornitore, nei casi in cui non vi sia corrispondenza fra arricchimento dell'ente ed impoverimento dell'appaltatore o del professionista privato (similare la ratio della quantificazione dell'indennizzo nell'ordinaria azione di ingiustificato arricchimento prevista dall'art. 2041 del Codice civile).

Sul punto, la Sezione invita l'ente a voler osservare le regole giuscontabili in materia, esortandolo altresì a voler limitare la formazione di debiti irrualmente assunti, e a segnalare tempestivamente le relative vicende generatrici alla Procura contabile; per gli stessi motivi, cioè la duplice finalità di consentire agli amministratori di «conoscere con esattezza, di volta in volta, l'entità delle risorse a disposizione» e «nei casi previsti e tipizzati dalla norma de qua, [di] ricondurre particolari tipologie di spesa nel complessivo sistema di bilancio»- si raccomanda la necessaria tempestività nell'operare il riconoscimento di debito, in tal modo sanando i due presupposti: quello giuridico (obbligazione assunta in violazione della norma) e quello contabile (imputazione della spesa occorrente in capo all'ente che ha provveduto al relativo riconoscimento).

### **3.2.3. Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati e doppia asseverazione da parte degli Organi di revisione.**

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 47/2021/PRSE e n. 109/2021/PRSE)

**3.2.3.1.** Sotto altro profilo, diviene necessario ai fini degli accantonamenti e per la corretta determinazione del risultato di amministrazione, indagare circa la corretta riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con i propri organismi partecipati. In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori, il Comune ha fornito dettagli in merito alla riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con i propri organismi partecipati, dai quali si osserva che le percentuali di partecipazioni sono minime e per l'anno 2019 risulta un miglioramento della procedura di riconciliazione in questione.

**3.2.3.2.** La Sezione rammenta, preliminarmente, che «tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale» (Corte cost., sent. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (sentt. n. 101 del 2018 e n. 247 del 2017) che l'art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l'equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l'equilibrio complessivo «deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato» (Corte cost., sent. n. 6/2019).

In questo quadro, diviene indispensabile che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte cost., sent. n.252/2015).

**3.2.3.2** La Sezione evidenzia che l'adempimento normativo in questione, di cui all'art. 11 comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione

dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta pertanto necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, così come "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione".

Tale normativa prescrive inoltre che, in caso di discordanze, queste ultime vadano evidenziate e motivate e che l'ente debba assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione.

In tali circostanze l'ente dovrà, pertanto, adoperarsi per assicurare la tempestiva riconciliazione delle stesse, in quanto il disallineamento può essere di ostacolo alla verifica degli equilibri considerato che nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici devono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (cfr., Corte cost., sent. n. 252/2015).

**3.2.3.3.** L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è tra l'altro sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio (Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 2/2016), così che in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011). Né è fuor di luogo sottolineare che il controllo sugli equilibri finanziari, intestato all'organo di revisione, secondo la norma dell'art. 147-*quinquies* comma 3, "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

### **3.3. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.**

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 73/2021/VSGC e n. 109/2021/PRSE)

**3.3.1.** Dalle acquisizioni istruttorie emerge che, in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, il vicesegretario comunale ha provveduto ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni ad effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, ma non ha trasmesso gli stessi all'Organo di revisione.

**3.3.2.** In proposito giova rammentare che, rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell'azione amministrativa, la suddetta trasmissione da parte del segretario all'Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza a quest'ultimo demandata dall'art. 239, co. 1, lett. c) del Tuel.

Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione del Tuel, l'Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l'attività contrattuale dell'ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento.

**3.3.3.** Ciò premesso, in considerazione del fatto che l'eventuale mancata trasmissione palesa anche una sostanziale inadeguatezza dei controlli interni, eventualmente rilevante sotto il profilo delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili dei controlli anche sul versante della lesione dell'equilibrio finanziario dell'Ente, la Sezione si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi finanziari.

## **PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Riolunato:

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una

puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiatosi in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Riolunato.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8 settembre 2021.

Il presidente

Marco Pieroni

*(firmato digitalmente)*

Il relatore

Tiziano Tessaro

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 15 settembre 2021

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

*(firmato digitalmente)*